

STATUTO della
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
MULTIMEDIA 3000"

Capo I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica e culturale senza scopo di lucro sotto la denominazione di "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE MULTIMEDIA 3000**", che nel prosieguo del presente statuto viene indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, via Cesare Arzelà 14.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- La realizzazione di iniziative volte alla diffusione, alla pratica e alla conoscenza dello sport dilettantistico offrendo una opportunità concreta per costituire occasione di socializzazione e di allontanamento dai comportamenti devianti, sviluppando capacità di autodisciplina e di autostima.

- La pratica agonistica del ballo sportivo dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano attraverso:

- a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un Campionato nazionale individuale o a squadre; ovvero:
- b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato.

L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

- La conduzione di una Scuola di Ballo regolarmente autorizzata e riconosciuta.

- La pratica agonistica di qualsiasi sport a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato Italiano e l'organizzazione di corsi e attività in ogni disciplina sportiva.

- La promozione e lo sviluppo culturale e sociale degli iscritti, mediante l'attivazione di corsi, laboratori e ricerche;
- Lo svolgimento di attività culturali, artistiche, sportive e ricreative nella più ampia accezione dei termini;
- La promozione di ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione del patrimonio psico-fisico della persona;
- L'intrattenimento di rapporti e collaborazioni con altri enti pubblici e privati, istituzioni universitarie, culturali, sportive, sociali e turistiche;
- L'organizzazione e la gestione completa (animazione, mensa e pulizia) di centri di vacanza, impianti sportivi, centri educativi per minori, centri sociali per anziani, spettacoli, manifestazioni e feste pubbliche e private;
- L'organizzazione e la gestione di scuole private per l'infanzia e l'adolescenza;
- L'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale;
- L'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per insegnanti, operatori sociali, operatori turistici ed animatori;
- L'organizzazione di viaggi in Italia e all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata dell' Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Affiliazione alla A.I.C.S..

L' Associazione è affiliata alla A.I.C.S. della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati (iscritti, partecipanti) ed atleti aggregati, osserva e fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa C.O.N.I.

L' Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della A.I.C.S. e degli altri Affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla A.I.C.S. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla A.I.C.S. I componenti il Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla A.I.C.S., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla A.I.C.S. ed agli altri Affiliati.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del

Consiglio Federale della A.I.C.S., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla A.I.C.S.

Capo II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea degli associati (iscritti, partecipanti) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio direttivo con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine dell'avviso predetto presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere: sede, data, ora ed elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ogni anno.

La convocazione dell'assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea – Deleghe

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto unico, tutti gli associati (iscritti o partecipanti) che abbiano conseguito la maggiore età e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi. Ogni socio ha un solo voto.

La partecipazione dell'associato (iscritto o partecipante) all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto; ciascun associato (iscritto o partecipante), tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza almeno della metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati (iscritti o partecipanti) presenti, aventi diritto al voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza almeno di due terzi degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione con la presenza almeno della metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- b) eleggere, con votazione separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio direttivo;
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo ;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il C.D. ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (iscritti o partecipanti).

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare lo scioglimento della associazione e nominare i liquidatori.

Le proposte degli associati (iscritti o partecipanti) debbono essere comunicate al C.D. in tempo utile per essere inserite nell'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 - Approvazione delle delibazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).

Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:

- a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
- b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

I verbali assembleari con le relative deliberazioni sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti o partecipanti).

Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 4 (quattro) anni.

Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 - Consiglio direttivo C.D.

Il Consiglio direttivo è composto da tre consiglieri (compreso il Presidente)

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

Al Consiglio di Amministrazione sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio direttivo:

- a) predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare dei contributi degli associati (iscritti o partecipanti);
- c) stabilisce la data e l'Ordine del Giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per

l'organizzazione dell'attività associativa ;

- f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell' Associazione;
- g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
- h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati iscritti o partecipanti).

Articolo 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

Articolo 17 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Capo III

ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Articolo 19 - Associati (iscritti o partecipanti)

L' Associazione è composta dagli associati (iscritti o partecipanti) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente statuto.

Può essere prevista la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 20 - Ammissione alla Associazione

L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda;

- b) pagamento dei contributi associativi;
- c) accettazione senza riserve del presente statuto;
- d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 21 - Tesseramento alla A.I.C.S.:

Tutti gli associati (iscritti o partecipanti) devono essere annualmente tesserati alla A.I.C.S. a cura della Associazione:

Articolo 22 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

La qualifica di associato (iscritto o partecipante) si perde :

- a) per dimissioni presentate per iscritto almeno 2 (due) mesi prima della fine dell'anno sociale;
- b) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
- e) per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.

Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato (iscritto o partecipante), non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Associazione.

Capo IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 23 - Fondo comune - Entrate

Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione degli associati (iscritti o partecipanti) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione; e) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali della Associazione sono costituite:

- a) dai contributi degli associati (iscritti o partecipanti) e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune .

Articolo 24 - Contributi degli Associati (iscritti o partecipanti)

Ogni associato (iscritto o partecipante) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate. Gli associati (iscritti o partecipanti) che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 10 giorni successivi alla comunicazione , al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre due mesi comporta la radiazione dell'associato (iscritto o partecipante) inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 25 - Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

L' esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre alla approvazione della Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo alla attività complessivamente svolta nell'esercizio chiuso.

Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre alla approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede della Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 , e devono restare affissi presso la sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 26 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati (iscritti o partecipanti) anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché

fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CapoV

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 27 - Provvedimenti disciplinari

Sia la A.I.C.S. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 28 e 29 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 28 - Provvedimenti disciplinari della Associazione I

provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati (iscritti o partecipanti) e degli atleti aggregati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno); e) radiazione ;

il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato

Articolo 29 - Provvedimenti disciplinari della A.I.C.S.

Gli organi di giustizia della A.I.C.S. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:

- a) della Associazione;
- b) degli amministratori della Associazione; e) dei tesserati A.I.C.S. della Associazione.

Articolo 30 - Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della A.I.C.S

La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (iscritti o partecipanti) ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della A.I.C.S

Articolo 31 - Collegio arbitrale Gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti

aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella

competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.

Articolo 32 - Vincolo di giustizia - Clausola compromissoria

L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati (iscritti o partecipanti) e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della A.I.C.S.

Capo VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 33 - Obblighi di carattere economico

I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla A.I.C.S. ed agli altri affiliati.

Articolo 34 - Indisponibilità del patrimonio della Associazione

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al Part.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Capo VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 35 - Richiamo normativo

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

Firmato

Il Presidente

Fabrizio Emer

Il Segretario

Adolfo Ferranti